

**Tribunale di Salerno**  
**Sezione Lavoro**  
**Sentenza del 9 settembre 2020**

[omissis]

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 16.3.2017, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. n. (...), notificatole a mezzo pec in data 17.1.2017, con cui gli è stato ingiunto il pagamento a favore della Cassa nazionale forense della somma di Euro 3.774,12, a titolo di contributi dovuti e non pagati per gli anni 2014 e 2015. Ha eccepito la nullità della notifica della cartella via pec e la conseguente illegittimità della cartella di pagamento. Ha quindi concluso in senso conforme. Costituitisi in giudizio, la Cassa nazionale forense e l'Agenzia delle entrate hanno resistito alle avverse difese, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricors. La Cassa ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme indicate nella cartella, subordinata all'accoglimento del ricorso. Questo Giudice, subentrato nella trattazione del procedimento in data 5.4.2019, ha rinviato la causa per la discussione; a seguito di trattazione con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18 del 2020, lette le note d'udienza depositate telematicamente dalle parti, ha deciso la causa mediante adozione della presente sentenza, depositata telematicamente.

**Motivi della decisione**

1. In via preliminare e assorbente va rilevata e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente, oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge. Sul punto va, infatti, ribadito che in materia di opposizione a cartella di pagamento, ove l'atto sia ritenuto viziato da vizi di tipo formale, l'opposizione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel "termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione..la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irrivalenza della notifica della cartella di pagamento." (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 2701, cassa e decide nel merito, Trib. Milano, 17 giugno 2005 e, conforme, cfr. la stessa sentenza Cass. n. 2214 del 01/02/2007; cit. Cass. Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014). Ciò in quanto quando i motivi di opposizione attengono, non al merito della pretesa, ma alla legittimità dell'azione esecutiva e/o del titolo esecutivo, l'azione giudiziaria deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Occorre infatti rammentare che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi: - a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618-bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011, entrambe in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)). In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, in primis della cartella di pagamento/avviso di addebito, che non è che l'atto di precetto, queste devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80). Ciò detto, non v'è dubbio che nell'ipotesi, come quella oggi in esame, in cui la parte lamenti, con l'unico motivo di opposizione, la nullità della notifica della cartella la domanda integri un'opposizione agli atti esecutivi. Ebbene, nel caso di specie, a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 17.1.2017, il ricorso è stato depositato solo il 16.3.2017, ben oltre il termine di venti giorni suddetto. Per completezza non può poi non darsi atto che non l'eccezione di nullità della notifica della cartella non sarebbe stata meritevole di accoglimento, avendo la parte

ricorrente dimostrato d'aver avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento notificato, così dando prova che il procedimento notificatorio contestato ha raggiunto lo scopo suo proprio, anche prescindendo dalla regolarità dello stesso. Ne deriva che, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 156 c.p.c., l'eventuale nullità della notifica sarebbe stata valutata come sanata. 2. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione tra 1.100 e 5.200 Euro) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (quindi senza fase istruttoria). Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014). La somma così calcolata deve essere ridotta nella misura indicata in dispositivo in virtù della semplicità delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da x (proc. n. x RG), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 843,00 oltre 15% per spese, iva e cap, come per legge;

Così deciso in Salerno, il 9 settembre 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiurdica.it>